

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 167° - Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 agosto 2026

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 15. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 luglio 2026 (della Regione Puglia)

Energia – Idrocarburi – Previsione che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall’estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese e del continente europeo – Previsione che, in relazione a tali interventi, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell’impatto ambientale.

- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni), convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 9-*bis*.

Pag. 1





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 15

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 luglio 2026
(della Regione Puglia)

Energia – Idrocarburi – Previsione che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall’estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese e del continente europeo – Previsione che, in relazione a tali interventi, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell’impatto ambientale.

- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni), convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 9-*bis*.

Ricorso *ex art.* 127, comma 2, della Costituzione per la Regione Puglia (80017210727), in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, Antonio Decaro, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 31, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli (CLLTNT69M62C816M) ed elettivamente domiciliata con il suddetto difensore in Roma alla via Barberini n. 36, presso gli uffici della delegazione romana della Regione Puglia nonché, ai fini della comunicazione di atti e provvedimenti, al seguente indirizzo di PEC: tiziana.colelli@pec.giuffre.it in virtù di procura speciale in calce al presente atto conferita giusta delibera di Giunta regionale n. 886 del 30 giugno 2026

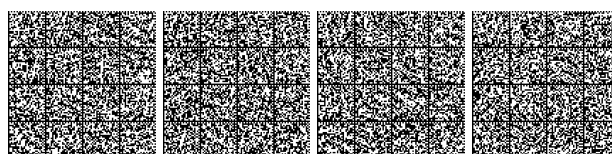
RICORRENTE

contro il presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato e all’indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9-*bis* del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante «disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2026, n. 71 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2026), rubricato «misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale», per violazione degli artt. 3, 5, 9, 117, terzo comma, e 118 della costituzione, in relazione all’art. 1, commi 4, lett. *f*), e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché per violazione dell’art. 77, secondo comma, della costituzione.

FATTO

1. Con la legge regionale 8 novembre 2022, n. 28, recante «norme in materia di incentivazione alla transizione energetica», la Regione Puglia ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti di nuovi impianti e infrastrutture energetiche, nonché del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese, in attuazione dell’art. 1, commi 4, lett. *f*), e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239.



In particolare, l'art. 2 della citata legge regionale, rubricato «misure di compensazione territoriale relative agli impianti e alle infrastrutture di gas», prevede che per ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica, ovvero per il potenziamento o la trasformazione di impianti e infrastrutture di gas esistenti nel territorio regionale, sia disposta una misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei soggetti proponenti, produttori, vettori e gestori, in misura fino al 3 per cento del valore commerciale del volume di gas prodotto, trasportato o importato.

2. Detta disposizione è stata scrutinata da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 165/2024, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale, nella sola parte in cui estendeva le misure compensative agli impianti già autorizzati e non interessati da interventi di potenziamento o trasformazione. Nell'occasione, codesta Ecc.ma Corte ha tuttavia precisato — e il rilievo è dirimente ai fini del presente ricorso — che l'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 «consente l'imposizione delle misure di compensazione solo in caso di nuove infrastrutture o di potenziamento o trasformazione di quelle esistenti», così facendo espressamente salva la competenza regionale a disporre misure compensative in relazione ai potenziamenti e alle trasformazioni di infrastrutture energetiche esistenti.

3. Successivamente, con il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante «disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2026, n. 71 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026), è stato introdotto nell'ordinamento, in sede di conversione, l'art. 9-bis, rubricato «misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale», il quale testualmente dispone:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del paese e del continente europeo. In relazione agli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di cui al primo periodo, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto ambientale».

4. La disposizione impugnata, pur formulata in termini generali, è calibrata su un'unica fattispecie concreta esistente nell'ordinamento nazionale, ossia il progetto di potenziamento del gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP), con approdo nel Comune di Melendugno (LE), autorizzato con Determina V.I.A. n. 223/2014 e Autorizzazione Unica del 20 maggio 2015, per il quale la società di gestione ha avviato nel 2024 la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. finalizzata al raddoppio della capacità di trasporto da 10 a 20 bcmy (*Billion Cubic Meters per Year* — miliardi di metri cubi all'anno).

La Puglia è l'unica regione italiana a ospitare sul proprio territorio un gasdotto di importazione di gas dall'estero di tale rilevanza strategica, situazione che integra il presupposto della «concentrazione territoriale» di infrastrutture energetiche di cui all'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004.

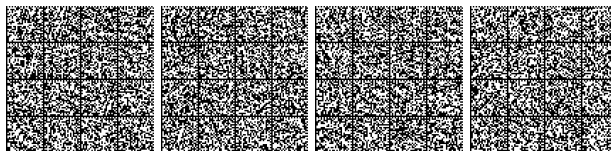
5. L'art. 9-bis, sottraendo in radice — mediante un accertamento tecnico rimesso in via esclusiva alle autorità statali di V.I.A. — la possibilità stessa di imporre misure di compensazione e riequilibrio territoriale in relazione ai potenziamenti di gasdotti esistenti, incide direttamente sull'art. 2 della legge regionale n. 28/2022 e sulla competenza legislativa concorrente della Regione Puglia in materia energetica, senza che sia stata prevista alcuna forma di coinvolgimento regionale, né nella fase di individuazione degli interventi strategici (DPCM su proposta del MASE), né in quella di accertamento dell'assenza di incremento dell'impatto ambientale.

Tanto premesso, la Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, propone il presente ricorso avverso l'art. 9-bis del decreto-legge n. 32/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 71/2026, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. Violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione — Lesione della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

1.1. La materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» appartiene, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Costituzione, alla potestà legislativa concorrente; allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete la disciplina di dettaglio. In tale ambito, i principi fondamentali posti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. Legge Marzano) — e segnatamente l'art. 1, comma 4, lett. f), che contempla le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale in presenza di concentrazioni territoriali di infrastrutture ener-



getiche ad elevato impatto, e l'art. 1, comma 5, che riconosce alle Regioni il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti per l'individuazione di tali misure in occasione di nuove infrastrutture o di potenziamenti — costituiscono il parametro interposto alla stregua del quale va valutata la disposizione impugnata.

1.2. Secondo il costante insegnamento di codesta Ecc.ma Corte, lo Stato, quando esercita la propria potestà di fissare i principi fondamentali in materia di legislazione concorrente, deve pur sempre «preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale» (Corte costituzionale sent. n. 249/2016).

Ebbene, l'art. 9-*bis* eccede manifestamente tale limite: esso non si limita a orientare l'esercizio della potestà legislativa regionale, ma esclude in radice, per l'intera categoria dei potenziamenti di gasdotti di importazione esistenti, la possibilità stessa che la Regione preveda misure di compensazione e riequilibrio territoriale, rimettendo la decisione su tale esclusione a un mero accertamento tecnico-amministrativo statale.

1.3. Il vizio è tanto più evidente ove si consideri il particolare rapporto tra la disposizione impugnata e la sentenza n. 165/2024 di codesta Corte.

Con tale pronuncia, codesto Giudice delle leggi aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n. 28/2022 nella sola parte in cui la disposizione regionale estendeva le misure compensative agli impianti già autorizzati e non interessati da interventi di potenziamento, facendo espressamente salva — anzi, precisando in positivo — la competenza regionale a imporre misure compensative in occasione di potenziamenti e trasformazioni di infrastrutture esistenti. È esattamente tale spazio di competenza, riconosciuto e delimitato dalla codesta Corte costituzionale, che l'art. 9-*bis* oggi sopprime integralmente.

Si determina così un vero e proprio paradosso normativo: una pronuncia di parziale illegittimità costituzionale, che aveva definito i confini legittimi della potestà regionale, viene utilizzata dal legislatore statale come espediente per azzerare, con legge ordinaria, il nucleo di competenza che la stessa sentenza aveva riconosciuto spettante alla Regione.

1.4. Rileva, infine, che la Regione Puglia si trova a ospitare sul proprio territorio il gasdotto TAP, infrastruttura di importazione di gas dall'estero di rilevanza strategica nazionale: tale localizzazione integra esattamente il presupposto di fatto — la «concentrazione territoriale di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale» — che l'art. 1, comma 4, lett. *f*), della legge n. 239/2004 pone a fondamento del potere regionale di prevedere misure di riequilibrio, rendendo ancor più stridente la sottrazione integrale di tale potere operata dalla disposizione impugnata.

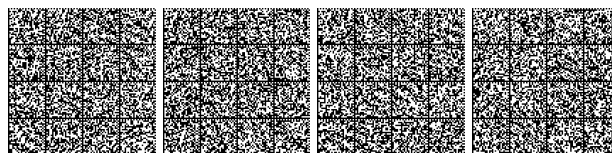
II. Violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5, 117 e 118 Costituzione). Totale assenza di meccanismi di coinvolgimento regionale.

2.1. L'art. 9-*bis* non prevede alcuna forma di intesa, parere o consultazione con la Regione interessata, né nella fase di individuazione, con DPCM su proposta del MASE, degli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica dei gasdotti di importazione di interesse strategico nazionale, né nella successiva fase di accertamento, rimessa in via esclusiva alle autorità statali competenti per la V.I.A., dell'assenza di incremento dell'impatto ambientale — accertamento dal quale, per espressa previsione di legge, discende automaticamente l'esonero da «ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni».

2.2. Il vizio è di particolare gravità perché investe una materia di legislazione concorrente, nella quale il principio di leale collaborazione, pur non trovando applicazione generalizzata nel procedimento legislativo, deve intendersi rafforzato allorché — come nel caso di specie — l'intervento statale non si limiti a dettare un principio fondamentale ma incida, per il tramite di un successivo atto amministrativo (il DPCM e l'accertamento in sede di V.I.A.), sull'esercizio concreto di una competenza regionale. In tali ipotesi, la giurisprudenza costituzionale richiede che la «chiamata in sussidiarietà» delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 118 Costituzione, sia sempre accompagnata da adeguati strumenti collaborativi, la cui intensità va calibrata sull'ampiezza della competenza regionale attratta (Corte costituzionale sent. nn. 303/2003, 74/2018, 339/2009).

2.3. Il precedente più direttamente pertinente è costituito dalla recente sentenza di codesta Ecc. ma Corte n. 31/2024, resa proprio su ricorso della Regione Puglia con riguardo a interventi infrastrutturali dichiarati strategici in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. In quella occasione codesta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione statale che non prevedeva l'intesa con la Regione ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma infrastrutturale, affermando che «la chiamata in sussidiarietà non può prescindere dal rispetto del principio di leale collaborazione, mentre l'adeguatezza dello strumento collaborativo prescelto va valutata in relazione alle funzioni attratte in sussidiarietà e all'ampiezza delle competenze regionali coinvolte».

Ebbene, la fattispecie oggi sottoposta a codesta Corte presenta, se possibile, un vizio ancor più radicale: l'art. 9-*bis* non disciplina, infatti, un meccanismo di superamento del dissenso regionale, ma esclude a monte qualsiasi possibilità di dissenso, non contemplando la Regione né come soggetto da consultare, né come soggetto informato.



2.4. Il principio è stato del resto ripetutamente affermato da Codesta Corte anche al di fuori della specifica materia energetica (sent. nn. 339/2009 e 74/2018); e se pure la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma regionale che negava l'intesa con lo Stato (sent. n. 182/2013), *a fortiori* deve ritenersi incostituzionale la norma statale che, come l'art. 9-*bis*, esclude in radice qualunque forma di coinvolgimento della Regione su una decisione — quella relativa alla sussistenza dell'obbligo compensativo — che incide direttamente e integralmente sulla competenza legislativa concorrente regionale.

III. Violazione dell'art. 3 Costituzione — Irragionevolezza intrinseca per conflazione di istituti giuridicamente distinti.

3.1. L'art. 9-*bis* sovrappone indebitamente due istituti giuridici tra loro eterogenei quanto a presupposti e finalità: da un lato, le compensazioni ambientali correlate alla V.I.A., di cui all'art. 5, comma 1, lett. o-*quater*), del decreto legislativo n. 152/2006, le quali sono destinate a rimediare al danno ambientale incrementale prodotto dal singolo intervento e vengono definite nell'ambito della relativa procedura; dall'altro, le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale di cui all'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, il cui presupposto — come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 165/2024, là dove ha ricostruito la *ratio* dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 — non è l'impatto ambientale del singolo progetto, bensì la concentrazione territoriale cumulativa di infrastrutture energetiche, a prescindere dall'esito della via relativa al singolo intervento.

3.2. Ancorando l'esonero da «ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni» al solo accertamento dell'assenza di incremento dell'impatto ambientale in sede di V.I.A., la disposizione impugnata ignora integralmente il presupposto autonomo — la concentrazione cumulativa di infrastrutture sul territorio regionale — che giustifica le misure di riequilibrio territoriale, e ne determina l'indebita soppressione sulla base di un accertamento (quello V.I.A.) strutturalmente inidoneo a verificarne la persistenza. Un esito favorevole della V.I.A. certifica soltanto che il singolo intervento di potenziamento non aggrava, sotto il profilo tecnico-ambientale, la situazione esistente rispetto allo stato *ante operam*; esso nulla dice, invece, circa il sovraccarico infrastrutturale strutturale e pregresso che grava sul territorio pugliese e che le misure di riequilibrio territoriale sono destinate a compensare. La disposizione impugnata risulta, pertanto, intrinsecamente irragionevole ex art. 3 Costituzione, poiché fa dipendere l'estinzione di un obbligo dal riscontro di un presupposto (l'assenza di incremento dell'impatto ambientale del singolo intervento) del tutto estraneo alla *ratio* dell'obbligo medesimo (il riequilibrio del sovraccarico infrastrutturale territoriale).

3.3. Né potrebbe obiettarsi che la disposizione si riferisca alle sole compensazioni ambientali in senso stretto e non anche alle misure di riequilibrio territoriale ex legge n. 239/2004, sì da lasciare impregiudicata la competenza regionale. Il tenore testuale della norma — che esonera da «ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni», senza distinzione alcuna — è di portata onnicomprensiva; e l'espressione «misure di compensazione comunque denominate», riferita alle compensazioni già ottenute dai gasdotti esistenti, dimostra che il legislatore era ben consapevole della pluralità di regimi compensativi esistenti e ha scientemente scelto una formula onnicomprensiva. Una lettura restrittiva, inoltre, priverebbe la disposizione di qualsivoglia effetto utile, giacché le compensazioni ambientali strettamente correlate alla V.I.A. vengono già definite nell'ambito della relativa procedura, senza necessità di una norma di rango primario che ne disponga l'esonero. L'unica interpretazione che attribuisce alla disposizione un contenuto prescrittivo concreto è, dunque, quella che ne include nell'ambito applicativo anche le misure di riequilibrio territoriale di cui all'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004 e all'art. 2 della legge regionale n. 28/2022 — che costituiscono, del resto, il bersaglio dichiarato della disposizione, come inequivocabilmente rivelato dal contesto della sua introduzione, contestuale e conseguente alla sentenza n. 165/2024 e alla vicenda del potenziamento del gasdotto TAP.

3.4. In ogni caso, quand'anche si volesse residualmente accedere alla tesi che la disposizione operi sul solo piano delle compensazioni ambientali in senso stretto, la sua illegittimità costituzionale non ne risulterebbe scalfita, giacché la soppressione anche di tale sola componente compensativa continuerebbe comunque a essere rimessa a un accertamento amministrativo integralmente statale, sottratto a qualsiasi forma di codecisione regionale, in violazione del principio di leale collaborazione di cui al motivo che precede.

3.5. La violazione dell'art. 3 Costituzione qui denunciata ridonda sulla competenza legislativa concorrente della Regione Puglia in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Costituzione. L'irragionevole conflazione, operata dalla disposizione impugnata, tra le compensazioni ambientali correlate alla V.I.A. e le misure di riequilibrio territoriale ex art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004 si traduce nella soppressione integrale del potere regionale di disciplinare — in attuazione dei principi fondamentali posti dalla legge statale — misure di compensazione in occasione del potenziamento di gasdotti esistenti. Così facendo, la norma statale, viziata da irragionevolezza intrinseca, obbliga la Regione a esercitare le proprie attribuzioni legislative in conformità a una disciplina che, sopprimendo a monte lo spazio di intervento regionale riconosciuto dalla stessa legislazione statale di principio (art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004) e dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte



(sentenza n. 165/2024), impedisce alla Regione di adottare qualsivoglia misura compensativa in relazione ai potenziamenti dei gasdotti esistenti nel proprio territorio. La specifica competenza regionale che risulta offesa è, pertanto, quella legislativa concorrente in materia energetica, rispetto alla quale la disposizione impugnata — nel suo assetto irragionevolmente conflato — si risolve in un indebito azzeramento del potere regionale, in violazione del canone per cui «le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni [...] quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite» e quando siano indicate «la specifica competenza che risulterebbe offesa» e le ragioni della ridondanza (*cfr.* Corte costituzionale sent. n. 195/2019).

IV. Violazione degli artt. 9 e 117, terzo comma, Costituzione — Sacrificio del governo del territorio e della tutela del paesaggio.

4.1. Il potenziamento di un gasdotto di importazione esistente, quand'anche non determini, in sede di V.I.A., incrementi tecnicamente misurabili dell'impatto ambientale, consolida definitivamente l'assetto localizzativo dell'infrastruttura e ne perpetua nel tempo il sacrificio paesaggistico e territoriale a carico della comunità regionale ospitante. Tale dimensione — che trova riconoscimento nella stessa giurisprudenza costituzionale, la quale ha costantemente affermato che le norme statali in materia di infrastrutture energetiche devono contemperare le esigenze unitarie con la tutela del territorio e del paesaggio (in tal senso Corte costituzionale sent. n. 383/2005) — non è integralmente assorbita, né assorbibile, nelle procedure tecniche di valutazione dell'impatto ambientale.

4.2. La competenza in materia di «governo del territorio», anch'essa di natura concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Costituzione, ricomprende la tutela della dimensione paesaggistico-territoriale connessa alla presenza di infrastrutture energetiche sul territorio regionale e costituisce il parametro primario alla cui stregua va valutato il presente motivo, quale specificazione settoriale del valore, di rango costituzionale primario, sancito dall'art. 9 Costituzione.

Sottraendo alla Regione, in via generale e senza alcuna valutazione caso per caso, il potere di concordare misure di riequilibrio territoriale in relazione ai potenziamenti di gasdotti esistenti, l'art. 9-bis comprime illegittimamente tale competenza concorrente, senza che la relativa compressione risulti sorretta da alcuna giustificazione proporzionata.

4.3. La denunciata violazione dell'art. 9 Costituzione ridonda sulla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di «governo del territorio», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Costituzione, e sulla competenza concorrente in materia di energia. Il consolidamento definitivo dell'assetto localizzativo dell'infrastruttura di importazione del gas — che la disposizione impugnata rende irreversibile, sottraendo alla Regione il potere di concordare misure di riequilibrio — perpetua nel tempo il sacrificio paesaggistico e territoriale a carico della comunità regionale, senza che la Regione possa esercitare alcuna delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite per contemperare tale sacrificio con la tutela del paesaggio e del territorio. La norma impugnata, disponendo l'esonero automatico e generalizzato da ogni obbligo compensativo per il solo fatto dell'assenza di incremento dell'impatto ambientale in sede di V.I.A., obbliga la Regione a subire, in una condizione di integrale spoliazione delle proprie competenze, gli effetti permanenti — paesaggistici e territoriali — dell'infrastruttura energetica, in violazione del nucleo essenziale della competenza concorrente in materia di governo del territorio, che ricomprende la potestà di disciplinare l'assetto del territorio anche in relazione alla presenza di impianti e infrastrutture energetiche (*cfr.* Corte costituzionale sent. n. 383/2005). La lesione dell'art. 9 Costituzione è, pertanto, idonea a riverberarsi direttamente sulla sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita, determinando l'impossibilità per la Regione di esercitare le proprie attribuzioni in conformità a una disciplina statale che, anziché dettare principi fondamentali di contemperamento tra esigenze energetiche e tutela paesaggistica, sopprime integralmente lo spazio di intervento regionale, in spregio al canone di ammissibilità delle censure regionali fondate su parametri extra-competenziali, come costantemente affermato da codesta Ecc.ma Corte (*ex multis*, sent. n. 195/2019; sent. n. 79/2018; sent. n. 298/2012).

V. Violazione dell'art. 3 Costituzione — Irragionevolezza della legge-provvedimento e carenza di proporzionalità. Violazione dell'art. 77 Costituzione per eterogeneità della disposizione rispetto al decreto-legge convertito.

5.1. L'art. 9-bis presenta tutti i caratteri tipici della legge-provvedimento: sebbene formulato in termini apparentemente generali, esso è calibrato su un'unica fattispecie concreta e determinata, costituita dal potenziamento in corso del gasdotto TAP, che rappresenta, allo stato, l'unica situazione esistente sul territorio nazionale suscettibile di ricadere nel relativo ambito applicativo.

Ebbene, secondo il costante insegnamento di codesta Ecc.ma Corte, le leggi-provvedimento «devono soggiacere a uno scrutinio stretto di ragionevolezza e proporzionalità» (sent. n. 134/2025). Tale scrutinio, se condotto sulla disposizione impugnata, ne rivela l'assenza di adeguata giustificazione: l'obiettivo — di per sé legittimo — della sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali avrebbe potuto essere agevolmente perseguito attraverso l'attivazione di adeguati strumenti di leale collaborazione con la Regione interessata, anziché mediante la soppressione integrale e unilaterale della sua competenza.



5.2. La violazione dell'art. 3 Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della legge-provvedimento e del difetto di proporzionalità, ridonda sulla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di energia (art. 117, terzo comma, Costituzione). La disposizione impugnata, nella sostanza, costituisce una risposta legislativa puntuale del legislatore statale alla sentenza n. 165/2024 di codesta Corte e al conseguente esercizio, da parte della Regione Puglia, della propria competenza a imporre misure compensative in occasione del potenziamento del gasdotto TAP: anziché attivare strumenti di leale collaborazione, il legislatore statale ha scelto di sopprimere unilateralmente, con una legge-provvedimento, lo spazio di competenza regionale che la stessa sentenza n. 165/2024 aveva riconosciuto. L'irragionevolezza e la sproporzione di tale scelta si riverberano direttamente sulla potestà legislativa concorrente regionale, che risulta azzerata non già in forza di un legittimo principio fondamentale della materia, bensì per effetto di una disposizione ritagliata su una specifica vicenda concreta, in assenza di qualsivoglia bilanciamento con le attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

La violazione dell'art. 3 Costituzione ridonda così direttamente sulla potestà legislativa concorrente in materia energetica: l'irragionevolezza e la sproporzione della scelta legislativa non rappresentano un vizio a sé stante, ma il meccanismo attraverso cui la competenza regionale — riconosciuta dalla stessa sentenza n. 165/2024 di codesta Corte — è stata integralmente soppressa per via legislativa anziché bilanciata nelle sedi collaborative (*cfr.* Corte costituzionale sent. n. 195/2019).

5.3. La disposizione impugnata risulta, inoltre, palesemente estranea al contenuto e alle finalità del decreto-legge in cui è stata inserita in sede di conversione. Il decreto-legge n. 32/2026 reca, infatti, «disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», laddove l'art. 9-*bis* disciplina l'esonero da obblighi compensativi in materia di infrastrutture di trasporto del gas: si tratta di ambiti materiali privi di qualsivoglia nesso funzionale o teleologico. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni introdotte in sede di conversione sono ammissibili solo ove sussista un nesso di interrelazione con i contenuti del decreto-legge originario, mentre «l'evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione» tra le disposizioni introdotte e l'oggetto e le finalità del decreto-legge convertito determina l'illegittimità costituzionale della relativa disposizione per violazione dell'art. 77, secondo comma, Costituzione (Corte costituzionale sent. n. 146/2024). Nel caso di specie, il nesso tra le «disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni» e l'azzeramento delle misure compensative regionali per i potenziamenti di gasdotti strategici è, all'evidenza, del tutto assente, risolvendosi l'art. 9-*bis* in un corpo normativo del tutto estraneo, per materia e *ratio*, al decreto-legge che lo ospita.

5.4. La violazione dell'art. 77, secondo comma, Costituzione, per l'evidente estraneità della disposizione impugnata all'oggetto e alle finalità del decreto-legge n. 32/2026, ridonda anch'essa sulla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di energia (art. 117, terzo comma, Costituzione). L'inserimento, in sede di conversione, di una disposizione che sopprime integralmente le misure compensative regionali per i potenziamenti di gasdotti strategici all'interno di un decreto-legge dedicato ai commissari straordinari e alle concessioni, in assenza di qualsiasi nesso funzionale o teleologico tra i due ambiti, si risolve in un aggiramento dei limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza che si ripercuote direttamente sulle attribuzioni regionali: la decisione di comprimere la competenza regionale in materia energetica è stata infatti assunta, per il tramite di una norma introdotta in sede di conversione, in un contesto procedurale che ha eluso il necessario dibattito parlamentare proprio della legge ordinaria e — per quanto qui maggiormente rileva — ha impedito alla Regione di interloquire in una sede propria, in violazione della sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita.

La violazione dell'art. 77, secondo comma, Costituzione si riflette, pertanto, sulla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di energia: l'inserimento della disposizione impugnata in un decreto-legge a essa estraneo ha consentito di adottare, in un contesto procedurale che ha eluso il dibattito parlamentare e precluso ogni interlocuzione regionale, una misura che sopprime integralmente lo spazio di competenza che la stessa sentenza n. 165/2024 aveva riconosciuto alla Regione (*cfr.* Corte costituzionale sent. n. 195/2019).

5.5. Né varrebbe obiettare che la disposizione impugnata si limiterebbe a subordinare l'esonero compensativo a una condizione oggettiva e razionale — l'accertamento, in sede di V.I.A., dell'assenza di incremento dell'impatto ambientale — sostituendo così, sul piano funzionale, la negoziazione compensativa con una garanzia procedurale equivalente.

In disparte quanto già rilevato sub III circa l'eterogeneità dei presupposti delle compensazioni ambientali e delle misure di riequilibrio territoriale, l'obiezione non considera che il soggetto chiamato ad accertare il presupposto dell'esonero è, in via esclusiva, un'autorità statale, rispetto alla quale la Regione riveste un ruolo meramente consultivo: la competenza legislativa regionale verrebbe così soppressa da un atto amministrativo statale rispetto al quale la Regione non dispone di alcun potere di codecisione, il che costituisce l'esatto contrario di quanto il principio di leale collaborazione richiede.



Per tutti questi motivi, la Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 9-bis del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2026, n. 71 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026), rubricato «misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale», per violazione degli artt. 3, 5, 9, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 4, lett. f), e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

Si producono:

1) Copia della delibera della giunta regionale 30 giugno 2026, n. 886, con relativo documento istruttorio, recante conferimento dell'incarico difensivo.

Bari-Roma, 3 luglio 2026

Avv. Colelli

26C00144

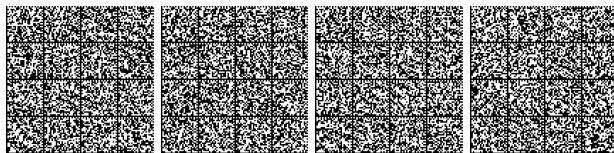
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUR-032) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

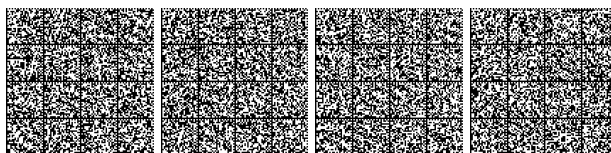
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

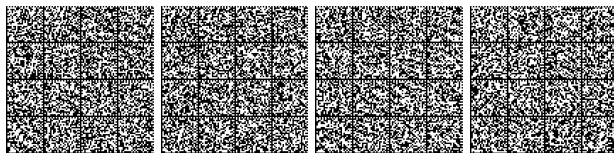
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

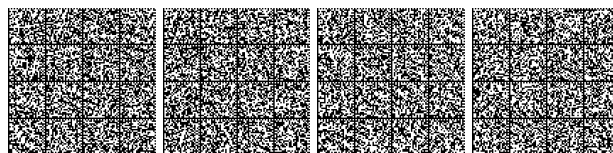
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

